

## ASSOCIAZIONE “AMICI DEL PARCO”

### STATUTO

#### Art. 1 – Denominazione

Il gruppo degli “Amici del parco” si è costituito in una libera associazione socio-culturale, ente non commerciale e senza scopo di lucro.

#### Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Casei Gerola, piazza Italia 2, presso la biblioteca comunale.

#### Art. 3 – Durata

La durata dell’associazione è stabilita dalla data dell’atto costitutivo fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata dall’assemblea dei Soci.

#### Art. 4 – Scopo ed oggetto sociale

L’associazione “Amici del parco” è apolitica e non ha fini di lucro. Essa ha quale scopo la valorizzazione del patrimonio naturale locale, in particolare del Parco locale d’interesse sovracomunale “*Le Fologhe*” sito in Casei Gerola, di cui il Comune è Ente Gestore.

Tale finalità sarà attuata, conformemente al Regolamento del parco, attraverso più modalità come ad esempio la promozione di iniziative, interventi e manifestazioni atti a sensibilizzare la popolazione con l’intento di avvicinare la stessa all’ambiente ed alle sue tematiche.

Organizzare attività relative allo studio della flora e della fauna, nonché l’organizzazione o la partecipazione ad attività di ricerca anche allo scopo di acquisire conoscenze utili per la tutela delle predette finalità.

Sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire la conoscenza e lo scambio di idee tra gli associati ed altre forme di organizzazioni (altre associazioni socio-culturali, ricreative, sportive, etc.).

Interloquire e stipulare accordi con le Pubbliche Amministrazioni, in particolare con il Comune di Casei Gerola, nel quadro della promozione di iniziative di interesse generale ed, in ogni caso, per il miglior raggiungimento dei fini statutari.

L’attività istituzionale, che potrà essere esercitata anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, potrà consistere anche nella pubblicazione di periodici, numeri unici, riviste, destinati prevalentemente agli associati, sia nelle forme tradizionali che on-line.

L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

#### Art. 5 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali l’associazione dispone delle seguenti entrate: a) contributi dei soci, degli enti e dei privati ed altri proventi derivanti dalle attività statutarie; b) proventi delle “quote associative”; c) contributi, lasciti e donazioni.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In nessun caso e, quindi, neppure in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall’associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’associazione stessa a titolo di versamento al fondo di dotazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione ed, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

#### Art. 6 – Soci

Possono essere soci sia persone fisiche che persone giuridiche, le quali accettino gli scopi fissati dallo statuto. Nel caso delle persone giuridiche, queste dovranno indicare un delegato persona fisica cui l’associazione dovrà fare riferimento ad ogni fine statutario.

L’adesione all’associazione è deliberata dal consiglio direttivo.

Per l’adesione all’associazione è previsto il versamento di una quota associativa annuale il cui importo viene annualmente stabilito dal consiglio direttivo.

Tale quota associativa non è mai rivalutabile.

L’adesione all’associazione può essere gratuita per casi prescelti dal consiglio direttivo

Nel caso in cui il socio non risulti in regola con il versamento della propria quota annuale l’adesione all’associazione ha decadenza automatica.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo.

I soci si distinguono in tre categorie: soci fondatori, soci effettivi e soci temporanei.

I soci fondatori sono coloro che hanno dato vita alla presente associazione.

I soci effettivi sono coloro che vengono successivamente ammessi all’associazione, con deliberazione del consiglio direttivo, ed hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell’associazione.

I soci temporanei sono coloro che sono ammessi per un periodo transitorio all’associazione su presentazione di soci effettivi o fondatori.

Tutti i soci maggiorenni hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo ed hanno espressamente:

- a) il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;
- b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e nei modi stabiliti dallo statuto.

La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile non è mai rivalutabile.

#### **Art. 7 – Rinuncia, decadenza ed esclusione dei soci**

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto la sua volontà di recedervi.

Oltre al caso di rinuncia, si perde la qualifica di socio e si decade quando non si provveda al versamento delle quote associative annuali.

In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal momento della comunicazione (con raccomandata R/R) di tale decisione all'interessato. Detta comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata.

#### **Art. 8 – Diritto di rivalsa**

L'associazione ha diritto di rivalsa nei confronti di chiunque provochi, in qualsiasi modo, danni materiali o morali al patrimonio ed alla reputazione della stessa.

#### **Art. 9 – Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione: a) il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente; b) il Consiglio Direttivo; c) l'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 10 – Presidente dell'Associazione**

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

La rappresentanza legale dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo. Il presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica nella prima seduta utile. Il presidente ha la facoltà di esperire pratiche dirette ad ottenere sovvenzioni, contributi, elargizioni e quant'altro, a favore dell'associazione con espressa facoltà di incassare ogni somma ed importo rilasciando valide quietanze e dichiarazioni di esonero delle persone ed enti pagatori da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il vice-presidente coadiuva e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Il vice-presidente e il presidente sono nominati dal consiglio direttivo e la loro carica ha durata pari a quella del consiglio direttivo che li ha nominati.

#### **Art. 11 – Il Consiglio Direttivo**

Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

E' composto da tre a sette membri, la prima volta la loro nomina è definita nell'atto costitutivo mentre in seguito saranno nominati dall'assemblea ordinaria tra i soci maggiorenni aventi diritto di voto, aventi una anzianità associativa di almeno sei mesi.

Il consiglio direttivo resta in carica per una durata massima di anni tre ed i suoi componenti sono rinnovabili.

Il consiglio direttivo si riunisce in prima riunione entro 15 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo ed è presieduto, sino alla nomina del presidente, dal consigliere più anziano di età: in tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di presidente, vice-presidente, tesoriere e i delegati alle varie attività ed ai vari gruppi di lavoro. Analogamente si procede per i nuovi consigli direttivi.

I delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo si riunisce periodicamente secondo necessità e quando il presidente od un terzo dei consiglieri ne facciano richiesta. Viene convocato dal presidente mediante lettera o posta elettronica o, in casi di particolare urgenza, tramite avviso verbale o comunicazione telefonica.

La riunione è presieduta dal presidente o, in caso di impedimento, dal vice-presidente, o dal consigliere più anziano.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

#### **Art. 12 – Funzioni del consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- deliberare la nomina del presidente, vice-presidente e del tesoriere.
- deliberare sulle questioni attinenti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità, secondo le linee programmatiche definite dall'assemblea e presentando alla stessa un programma di attività da svolgere;
- predisporre i bilanci economici preventivi e consuntivi da sottoporre annualmente all'assemblea ordinaria, entro il 31 del mese di marzo, con relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente; deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale, anche se eccedente l'ordinaria amministrazione, individuando gli strumenti ed i servizi necessari per il raggiungimento dei fini istituzionali;
- curare l'aggiornamento degli elenchi soci (fondatori, effettivi e temporanei);
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- proporre modifiche allo statuto, proporre la adozione o la modifica di regolamenti sociali;
- deliberare su ogni altra questione non di competenza dell'assemblea ordinaria o straordinaria.

Il consiglio direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

#### **Art. 13 – L'assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria deve essere indetta almeno una volta all'anno dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'associazione o, in caso di suo impedimento, dal vice-presidente, per l'approvazione del rendiconto, per l'eventuale rinnovo delle cariche e per ogni altra decisione competente. Essa è convocata mediante avviso trasmesso a tutti i soci (con lettera raccomandata, fax o e-mail) o mediante affissione nella sede dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative.

Tali soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria.

Vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, codice civile, secondo comma. Non sono ammesse deleghe.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione e, in caso di sua assenza, dal vice-presidente o da persona designata dall'assemblea stessa. Il presidente è assistito da un segretario, nominato dall'assemblea. Il segretario redige il verbale delle riunioni, costituisce l'archivio dell'associazione e tiene l'elenco aggiornato dei soci.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione.

L'assemblea delibera con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

Per l'elezione della cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto, mentre negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'assemblea.

#### **Art. 14 – Compiti dell'assemblea ordinaria**

All'assemblea ordinaria spettano le seguenti competenze:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- eleggere, ogni triennio, i membri del consiglio direttivo; sostituire, quando occorre, i singoli consiglieri dimissionari: i sostituti resteranno in carica sino alla decadenza del consiglio;
- fissare la quota dei soci fondatori, effettivi e temporanei;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione, sull'attività da esso svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza, sull'adozione o modifica di regolamenti;
- deliberare su ogni altro argomento non di competenza dell'Assemblea Straordinaria.

#### **Art. 15 – L'assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio direttivo quando esso lo ritenga opportuno, con le medesime modalità di convocazione dell'assemblea ordinaria, ed è presieduta e delibera come quest'ultima.

Deve altresì essere convocata quando sia richiesta, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto: in questo caso sarà indetta nei quindici giorni successivi alla richiesta e dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni.

Hanno diritto di partecipare e di esprimere il voto alle assemblee straordinarie solo i soci fondatori ed i soci effettivi.

Per la validità delle decisioni dell'assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche dello statuto è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno il cinquanta per cento degli stessi in seconda convocazione. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 16 – Compiti dell'assemblea straordinaria**

All'assemblea straordinaria spettano le seguenti competenze:

- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di eccezionale o particolare importanza che il consiglio direttivo sottoponga alla sua approvazione, anche su indicazione dei soci che ne abbiano chiesto la convocazione;
- eleggere, nelle ipotesi di vacanze previste nel presente statuto verificatesi prima della scadenza triennale del mandato, l'intero consiglio direttivo.

#### **Art. 17 – Tesoriere**

Il tesoriere redige le bozze di rendiconto economico e finanziario, preventive o consuntive e le presenta al consiglio direttivo. Redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo comune.

Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo e la sua carica ha durata pari a quella del consiglio direttivo che lo ha nominato.

#### **Art. 18 – Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro i primi tre mesi di ogni anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o consuntivo economico e finanziario dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci, secondo quanto previsto dallo statuto.

#### **Art. 19 – Scioglimento**

La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.